



Comune di Firenze

**Project Financing per la progettazione, costruzione e gestione del
nuovo tempio crematorio di Firenze**

**Capitolato Speciale d'Appalto per la realizzazione del nuovo tempio
crematorio**

Data prima emissione
Giugno 2016

Revisione A
Giugno 2016

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338
C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358
Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A.

Indice generale

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto.....	4
Art. 2 - Ammontare dell'Appalto.....	5
2.1 Importo complessivo dell'appalto.....	5
2.2 Distribuzione degli importi.....	7
Art. 3 - Descrizione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento. Forma e principali dimensioni delle opere.....	8
Art. 4 - Normativa applicabile - Abilitazioni.....	8
Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di Appalto.....	9
Art. 6 - Contratto - Documenti che ne fanno parte.....	9
Art. 7 - Discordanze negli atti di contratto.....	10
Art. 8 - Cessione del corrispettivo di Appalto.....	10
Art. 9 - Direzione lavori (DL) ed ordini di servizio.....	10
Art. 10 - Domicilio della appaltatrice.....	11
Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore prima della consegna dei lavori.....	12
Art. 12 - Interventi per risolvere aspetti di dettaglio.....	13
Art. 13 - Varianti.....	13
Art. 14 - Sospensione dei lavori - Proroghe.....	13
Art. 15 - Garanzie e coperture assicurative.....	13
15.1 Cauzione provvisoria.....	13
15.2 Cauzione definitiva.....	14
15.3 Polizza a garanzia dell'anticipo.....	14
15.4 Polizza a garanzia della rata di saldo.....	15
15.5 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.....	15
Art. 16 - Requisiti dei fideiussori.....	15
Art. 17 - Consegna dei lavori - Inizio dell'esecuzione dei lavori.....	16
Art. 18 - Durata dell'appalto - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.....	16
Art. 19 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori.....	16
Art. 20 - Pagamenti.....	17
Art. 21 - Ultimazione dei lavori.....	18
Art. 22 - Penali per ritardo.....	18
Art. 23 - Conto finale e collaudo provvisorio.....	19
Art. 24 - Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.....	19
Art. 25 - Presa in consegna dell'opera.....	20
Art. 26 - Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo - Difetti di costruzione - Responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobile.....	20
Art. 27 - Danni di forza maggiore.....	20
Art. 28 - Trattamento e tutela dei lavoratori.....	21
28.1 Tutela retributiva.....	21

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338
 C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358
 Capitale sociale € 550.000 iv
 e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

28.2 Tutela previdenziale e assicurativa.....	21
28.3 Verifica della regolarità del rapporto di lavoro.....	22
Art. 29 - Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno.....	23
Art. 30 - Sicurezza del cantiere.....	23
Art. 31 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore.....	24
31.1 Obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere.....	24
31.2 Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni.....	27
31.3 Ulteriori oneri.....	28
Art. 32 - Progettazione esecutiva (art. 23 del <i>Codice</i>).....	30
Art. 33 - Particolari delle opere.....	30
Art. 34 - Approvvigionamento dei materiali.....	31
Art. 35 - Proprietà degli oggetti ritrovati.....	31
Art. 36 - Esecuzione d'ufficio.....	31
Art. 37 - Risoluzione del contratto.....	32
Art. 38 - Recesso.....	33
Art. 39 - Subappalti e cottimi.....	33
Art. 40 - Revisione prezzi.....	36
Art. 41 - Responsabilità dell'Appaltatore.....	36
Art. 42 - Rappresentante tecnico dell'Appaltatore.....	36
Art. 44 - Alta sorveglianza da parte del Comune di Firenze.....	37
Art. 45 - Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.....	38

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338
 C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358
 Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

L'appalto pubblico di lavori indetto sulla base dell'art. 1 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 (da ora in poi *Codice*), determinato “a corpo” e “a misura”, affidato sulla base del progetto esecutivo realizzato in conformità a quanto prescritto dall'art. 23 comma 8 del *Codice*, ha per oggetto l'esecuzione delle opere, le forniture, le forniture in opera e le prestazioni di mano d'opera occorrenti alla realizzazione dell'intervento di realizzazione del “nuovo tempio crematorio di Firenze”, conformemente al progetto predisposto dalla Crematorio di Firenze (CdF).

Le opere e le provviste si intendono conformi alle condizioni, prescrizioni e norme stabilite dal presente capitolato speciale o risultanti dall'offerta presentata in sede di gara di appalto, corrispondenti alle prescrizioni e condizioni tecniche di cui agli allegati elaborati tecnici.

In conformità al progetto predisposto dalla CdF ed approvato dall'Amministrazione Comunale di Firenze i lavori di cui sopra comprendono oltre alle opere in metallo ed in cemento armato anche l'esecuzione di impianti termici, trattamento aria, impianti idrico-sanitari e di smaltimento acque reflue, impianti elettrici e speciali.

Tutti i lavori, opere e provviste dovranno essere eseguiti secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale, negli allegati Disciplinari tecnici specifici ovvero risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere, in ogni caso, all'allestimento di delimitazioni e protezioni per la separazione delle aree di intervento dagli ambienti circostanti non interessati ai lavori.

La programmazione delle varie fasi lavorative, concordate con l'Amm. Comunale dovrà recepire il crono-programma generale degli interventi predisposto dalla CdF.

Ogni onere per quanto sopra è compreso e compensato nei prezzi a corpo e a misura delle opere in appalto. In merito si conviene che l'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, accetta l'esecuzione delle opere suddette a prescindere dalle valutazioni metriche delle opere medesime espresse a solo titolo indicativo negli elaborati tecnico-contabili di progetto.

In relazione alle esigenze della CdF, è richiesta all'Impresa appaltatrice una articolazione dei lavori tale da assicurare la realizzazione degli interventi in appalto nel previsto periodo di tempo indicato all'art. 18 del presente capitolato speciale, come eventualmente modificato in fase di offerta.

La firma del Contratto di Appalto costituisce dichiarazione di congruità dei prezzi delle opere (a corpo) anche in relazione agli oneri logistici e di coordinamento nonché l'accettazione dei tempi stabiliti dal presente capitolato come eventualmente modificati in fase di offerta e la piena assunzione di responsabilità per quanto riguarda il loro rispetto.

La Crematorio di Firenze si riserva comunque la facoltà di concordare con l'Impresa appaltatrice l'esecuzione di alcune delle opere in appalto in fasi o periodi diversi da quelli indicati.

Si evidenzia inoltre che la CdF affiderà ad altre Imprese e/o Ditte Esecutrici ulteriori forniture non comprese nel presente appalto. Con tali Imprese e/o Ditte l'Impresa affidataria dei lavori di cui trattasi dovrà opportunamente coordinarsi, ove occorrente, secondo quanto prescritto in sede di piano di sicurezza e coordinamento, provvedendo parimenti all'adeguamento del P.O.S. di propria competenza.

In particolare si evidenzia come siano già previste le seguenti interferenze:

- Interferenza con la realizzazione delle opere propedeutiche essendo possibile una sovrapposizione temporale fra l'opera prevista in questo capitolato e la realizzazione delle opere propedeutiche;
- Interferenza con la fornitura e posa in opera dei forni crematori al termine del primo stralcio funzionale;
- Interferenza con la fornitura e posa in opera di arredi/dotazioni ed attrezzature al termine del primo stralcio funzionale.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Tutte le opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 2 – Ammontare dell'Appalto

2.1 Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta a:

Descrizione	Euro
Lavori soggetti a ribasso d'asta	6.044.495,40
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (diretti e speciali)	239.730,87
Totale lavori compreso Oneri Sicurezza	6.284.226,27

EURO 6.284.226,27 comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, al netto di IVA. Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm. I lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

Categoria	Euro	%
Prevalente: Edifici civili ed industriali (OG1)	€ 3.278.874,77	54%
Diversa dalla prevalente: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3)	€ 1.931.049,55	32%
Diversa dalla prevalente: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (OS30)	€ 496.776,87	8%
Diversi dalla prevalente: Impianti termici e di condizionamento (OS28)	€ 337.794,21	6%

Ai soli fini della suddivisione delle opere e della contabilità delle stesse si riporta la seguente suddivisione delle stesse

Cod	Descrizione	Importo	%	Categoria
LAVORI A MISURA				
M.1.1	Indagini geognostiche	7.969,00€	0,13%	OS20-B
M.1.2	Edifici civili ed industriali	3.671,00€	0,06%	OG1
M.1.3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	98.373,00€	1,63%	OG3
M.1	Totale stralcio funzionale 1 (parte a misura)	110.013,00€	1,82%	
M.2.2	Edifici civili ed industriali	6.009,00€	0,1%	OG1
M.2	Totale stralcio funzionale 2 e 3 (parte a misura)	6.009,00€	0,1%	
Lavori a corpo				
C.1.2	Edifici civili ed industriali	1.141.254,23€	18,88%	OG1

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338
 C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358
 Capitale sociale € 550.000 iv
 e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it



C.1.3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	1.017.107,96	16,83%	OG3
C.1.4	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	273.184,48€	4,52%	OS30
C.1.5	Impianti termici e di condizionamento	79.090,51€	1,31%	OS28
C.1.6	Impianti elettromeccanici trasportatori	50.600,00€	0,84%	OS4
C.1.7	Componenti strutturali in acciaio	24.491,50€	0,40%	OS18-A
C.1	Totale stralcio funzionale 1 (parte a corpo)	2.585.728,68€	42,78%	
C.2.2	Edifici civili ed industriali	1.847.710,54€	30,57%	OG1
C.2.3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	815.568,59€	13,49%	OG3
C.2.4	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	223.592,39	3,70%	OS30
C.2.5	Impianti termici e di condizionamento	258.703,70€	4,28%	OS28
C.2.6	Impianti elettromeccanici trasportatori	81.620,00€	1,35%	OS4
C.2.7	Componenti strutturali in acciaio	115.549,50€	1,91%	OS18-A
C.2	Totale stralcio funzionale 2 e 3 (parte a corpo)	3.342.744,72€	55,30%	

Il contratto è stipulato **“A CORPO E A MISURA”**.

I suddetti prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri di cui agli allegati elaborati progettuali ed al presente capitolato speciale di appalto.

Si intende in particolare compensato:

- ogni onere relativo alla redazione, del piano operativo di sicurezza, comprendente il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.);
- ogni onere di mano d'opera, materiali e mezzi necessari per la funzionalità del cantiere, la delimitazione e recinzione delle aree di lavoro, la sicurezza di terzi ivi compreso ogni onere per l'allestimento, in corso d'opera, di eventuali delimitazioni e protezioni atte a garantire il normale svolgimento delle attività limitrofe;
- ogni eventuale onere relativo alla redazione della documentazione tecnica di “Valutazione dell'impatto acustico del cantiere”, nonché la eventuale domanda di deroga per attività rumorosa (predisposta ai sensi di Legge, con le modalità indicate dal Regolamento attività rumorose del Comune di Firenze) dovrà essere redatta, per onere di Capitolato, a cura e spese dell'Impresa Esecutrice dei lavori, in riferimento alla propria specifica attrezzatura ed organizzazione operativa (ferme restando le soluzioni tecniche ed organizzative adottate e/o prescritte);
- ogni onere, anche accessorio, occorrente per la redazione dei progetti costruttivi impiantistici c.d. AS-BUILT (compresi indagini, rilievi, saggi, riproduzioni grafiche, fotografiche, etc.) che si intendono prodotti alla Crematorio di Firenze in almeno n. 1 copia su supporto magnetico e n. 3 copie su supporto cartaceo;
- ogni onere relativo alla realizzazione di campionature delle varie strutture edilizie più rappresentative (parete esterna, parete interna, solaio interpiano, etc) da realizzarsi in campioni della misura indicativa di 50x50 cm con idonei supporti metallici di tenuta;

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A.

- ogni onere professionale, anche accessorio, occorrente all'aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera (compensi all'ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.), in base a cosa e quanto effettivamente installato e posto in opera;
- ogni onere, anche accessorio, occorrente **alla eventuale CERTIFICAZIONE FINALE, nelle forme prescritte dalla vigente normativa di prevenzione incendi, della CORRETTA REALIZZAZIONE STRUTTURE IN LEGNO, delle DIAFRAMMATURE (controsoffittature, cassetture R.E.I. etc.) nonché della CORRETTA POSA in OPERA dei MATERIALI e PRESIDI ANTINCENDIO realizzati od installati, RILASCIATA DA TECNICO ABILITATO ai SENSI DELLA LEGGE 818/84, che ne attesti la sussistenza ed efficacia ai fini dell'ottenimento del C.P.I.;**
- ogni onere professionale, anche accessorio, afferente la certificazione di cui sopra (compensi all'ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.). Restano esclusi dagli oneri di appalto gli oneri monetari da corrispondere alle aziende erogatrici di energia elettrica, gas, acqua etc. eventualmente occorrenti per l'ottenimento dei relativi allacciamenti definitivi. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Crematorio di Firenze, nella misura vigente al momento del pagamento.

2.2 Distribuzione degli importi

Con riferimento all'importo totale delle opere di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di progetto, risulta riassunta nella tabelle riportate all'art. 2.1 del presente capitolato.

Per le opere a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, cioè, non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Per le opere a misura il prezzo convenuto è variabile in funzione delle quantità effettivamente realizzate.

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore Lavori dei lavori ai sensi dell'art. 149 del Codice.

Ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/08 e smi, ai soli fini della sicurezza, le opere sono contraddistinte da costi della sicurezza per un ammontare complessivo di 239.730,87€ /duecentotrentanovemilaesettecentotrenta/87), così come individuati nell'allegato E al PSC "Costi della Sicurezza".

Incidenza del costo della manodopera:

Categoria	% manodopera
Edifici civili ed industriali (OG1)	40%
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari (OG3)	18%
Impianti elettromeccanici trasportatori (OS4)	40%
Componenti strutturali acciaio (OS18-A)	20%
Indagini geognostiche (OS20-B)	50%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (OS30)	30%
Impianti termici e di condizionamento (OS28)	30%

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338
 C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358
 Capitale sociale € 550.000 iv
 e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre alla approvazione della Direzione dei Lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. Il suddetto piano di qualità di costruzione e di installazione dovrà essere sottoposto alla approvazione della direzione lavori almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 3 – Descrizione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'Appalto risultano dagli elaborati di progetto, parte integrante del contratto. Tali opere dovranno essere eseguite altresì conformemente alle condizioni, prescrizioni e norme stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dagli allegati disciplinari tecnici afferenti le opere specialistiche ed impiantistiche corrispondenti alle prescrizioni e condizioni di cui agli elaborati tecnici allegati al progetto, l'insieme di tali prescrizioni, condizioni e norme definiscono i livelli prestazionali richiesti per le opere ed i lavori di cui trattasi.

Art. 4 – Normativa applicabile – Abilitazioni

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato, per le parti ancora in vigore, anche dalle leggi:

- antimafia 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55 ss. mm.,
- per le parti non abrogate, o provvisoriamente ancora efficaci, dal D.P.R. 207/2010;
- dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D. Lgs. n. 50 del 2016 (*Codice*);
- dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;

è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm., l'Appaltatore, l'impresa associata o il subAppaltatore devono possedere la prescritta abilitazione.

In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm.. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa sopra citata.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338
C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358
Capitale sociale € 550.000 iv
e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it



Art. 5 – Conoscenza delle condizioni di Appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 6 – Contratto – Documenti che ne fanno parte

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:

- a) gli elaborati grafici progettuali;
- b) il computo metrico estimativo al netto del ribasso offerto;
- c) gli elenchi descrittivi delle voci;
- d) gli elenchi prezzi al netto del ribasso offerto;
- e) il piano di sicurezza e coordinamento;
- f) il piano operativo di sicurezza;
- g) il cronoprogramma;
- h) la relazione tecnica generale;
- i) le relazioni specialistiche;
- j) i disciplinari tecnici prestazionali;
- k) il piano di manutenzione;
- l) le polizze di garanzia;

La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'aggiudicazione diventa definitiva con l'adozione della determinazione del CdA di presa d'atto del risultato della gara.

La mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e nei termini di cui al precedente comma, comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Art. 7 – Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla CdF per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Documenti di gara – Capitolato Speciale d'appalto – Elenchi prezzi unitari offerti – Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Art. 8 – Cessione del corrispettivo di Appalto

Secondo quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del *Codice*, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev'essere notificata al RUP ing. Giorgio Fabbri in via Bolognese, 82r, il quale provvede a comunicare quelle accettate al Direttore Lavori.

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. Dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.

E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 9 – Direzione lavori (DL) ed ordini di servizio

Ai sensi dell'art 101 comma 1 del *Codice* la CdF, prima della firma del contratto, istituisce un ufficio di DL, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dall'art 101 comma 4 e 5 del *Codice*.

In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al *Codice*.

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della CdF.

Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di DL.

Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal *Codice*, incluse le seguenti attività:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subAppaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del *Codice*;
- d) verificare sulla esecuzione della parte a misura dell'appalto.

I direttori operativi, se indicati, svolgono le attività di cui all'art 101 comma 4 del *Codice*. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al Direttore Lavori.

Gli ispettori di cantiere, se indicati, svolgono le attività di cui all'art 101 comma 5 del *Codice*.

Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all'Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscriverne le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal *Codice* e dalla L.R.n.38/2007.

Art. 10 – Domicilio della appaltatrice

L'Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede della *CdF*.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Art. 11 – Obblighi dell'appaltatore prima della consegna dei lavori

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori la seguente documentazione:

- 1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 15 del presente capitolato;
- 2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza. La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori;
- 3) Come indicato all'art. 2.2, del presente capitolato, il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della DL, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva;
- 4) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- 5) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- 6) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, anche se formulate in fase di offerta, proposte che l'Appaltatore trasmette, prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- 7) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2., del D.lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 6) del presente articolo (in tal caso l'impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione).

L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 L.R. n. 38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 81/2008. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare:

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.lgs. 81/2008. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente capitolato.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338
C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358
Capitale sociale € 550.000 iv
e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Art. 12 – Interventi per risolvere aspetti di dettaglio

La CdF si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto dall'art. 149 comma 1 del *Codice* e da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei indicati al precedente art. 2.1, sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Art. 13 – Varianti

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato, con esclusione di quelli proposti in sede di offerta, può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore Lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della Crematorio di Firenze.

Eventuali varianti al progetto saranno valutate alle stesse condizioni previste dal contratto originario (art. 106 comma 12 del *Codice*) quindi con i prezzi contenuti nell'Elenco prezzi unitari offerti. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dal Prezziario Regionale delle opere pubbliche anno 2016 o, in mancanza, dal Bollettino degli ingegneri della Toscana, aggiornati all'anno 2016, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall'offerta dell'Appaltatore.

Art. 14 – Sospensione dei lavori – Proroghe

Il Direttore Lavori può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dall'art. 107 del *Codice*.

Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini meteorologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti meteorologici territoriali legalmente riconosciuti.

Per la sospensione dei lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la/le sospensione dei lavori supera/no, complessivamente, un quarto della durata complessiva dei lavori o i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Crematorio di Firenze si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall'art. 107 comma 5 del *Codice*.

In caso di sospensione illegittima si applica l'art. 107 comma 6 del *Codice*.

Art. 15 – Garanzie e coperture assicurative

15.1 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del *Codice*, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base dei lavori. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura di € 5.000,00, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Trovano applicazione:

- i commi 2 e 3 del suddetto articolo 93 del *Codice* in merito alle modalità di costituzione della garanzia;
- il comma 4 in merito alla rinuncia alla preventiva escussione (art. 1957 cc);
- il comma 5 in merito alla durata della garanzia;
- il comma 7 in merito alla riduzione del 50% dell'importo da garantire;
- il comma 8 in merito all'impegno a costituire garanzia definitiva.

La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell'istituto fideiussore, comporterà l'esclusione dalla gara dell'impresa che l'abbia presentata.

15.2 Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del *Codice* con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del *Codice* del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente art 15.1 da parte della CdF che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dal comma dell'art. 103 del *Codice*.

15.3 Polizza a garanzia dell'anticipo

L'esecutore dei lavori può richiedere un'anticipazione del 20% del prezzo concordato ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del *Codice* dietro presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Tale anticipazione sarà corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e recuperata in quota parte sugli stati avanzamento lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D Lgs 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della CdF. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art.93 del Codice.

15.4 Polizza a garanzia della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

15.5 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla CdF copia della polizza di assicurazione per:

1. danni subiti dalla CdF a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all'importo del contratto.
2. danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a Euro 500.000.

Nel previsto periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la CdF da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le polizze di cui all'art. 15.5 sono sostituite da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le predette garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale fra le imprese.

Art. 16 – Requisiti dei fideiussori

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ss. mm. e le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Art. 17 – Consegna dei lavori – Inizio dell'esecuzione dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei Lavori la Crematorio di Firenze procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Art. 18 – Durata dell'appalto – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro i **giorni naturali e consecutivi** indicati dell'Appaltatore in sede di offerta a partire dal verbale di consegna dei lavori.

Nota bene: nonostante il bando, per mere ragioni formali, indichi in 834 gg naturali consecutivi dall'aggiudicazione il tempo contrattuale questo si deve intendere come 834 gg naturali consecutivi dal momento della consegna formale dei lavori.

Tale periodo è diviso in funzione dei due stralci funzionali indicati e l'Appaltatore deve rispettare i tempi di consegna indicati in fase di offerta di ogni singolo stralcio.

Stante l'importanza per la CdF della chiusura del primo stralcio in tempi rapidi la Crematorio di Firenze riconoscerà un ulteriore anticipo sull'importo dei lavori relativi al secondo e terzo stralcio funzionale pari a 2.000€/giorno per ogni giorno di anticipo sulla fine dei lavori fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale previsto sulla base dell'offerta e della tabella riportata all'art. 2.1.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorranza, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.

Art. 19 – Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori

La DL potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dalla Parte II, titolo IX, Capo I del D.P.R. 207/2010 ss. mm.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi percentualmente. Tali percentuali saranno riportate nei vari stati di avanzamento proporzionalmente ai lavori eseguiti, sulla base delle modalità e con i criteri indicati nella tabella di cui all'art. 2.1.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della DL e non conformi al contratto.

Art. 20 – Pagamenti

All'Appaltatore potrà essere corrisposto un anticipo del 20% dell'importo contrattuale dietro richiesta scritta di questo accompagnata dalla garanzia di cui all'art. 15.3.

Al verificarsi delle condizioni previste all'art. 18 al termine del primo stralcio funzionale all'appaltatore potrà essere corrisposto un ulteriore anticipo pari a 2.000€/giorno per ogni giorno di anticipo nella consegna del primo stralcio stesso (fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale del 2° e 3° stralcio funzionale) sempre su richiesta scritta dell'appaltatore accompagnata dalla garanzia di cui all'art. 15.3.

Tale/i anticipo/i verrà/anno recuperato/i andando a defalcare dagli stati di avanzamento lavori la corrispondente percentuale.

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di **Euro 500'000,00** al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del *Codice*.

La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale.

Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato alla CdF eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

La CdF procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, la CdF acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del *Codice* in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del *Codice*, impiegato nell'esecuzione del contratto, la CdF trattiene dal

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del *Codice* in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente capoverso, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del *Codice*.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori (approvazione dello stesso da parte del Direttore Lavori).

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

La rata di saldo sarà pagata entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art.15.4 del presente capitolato.

In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.

Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10.

L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla *CdF*:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 21 – Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, ai sensi del comma 7 dell'art. 107 del *Codice*, l'Appaltatore informerà per iscritto la *DL* che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

Art. 22 – Penali per ritardo

La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nel completare lo stralcio funzionale 1 nella misura del due per mille dell'importo netto contrattuale e nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale residuale per ogni giorni di ritardo nel completare lo stralcio funzionale 2 e 3.

L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla *CdF* (art. 108 comma 4 del *Codice*).

La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla CdF le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

Art. 23 – Conto finale e collaudo provvisorio

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Il collaudo dei lavori avverrà in corso d'opera come previsto dall'art. 215. Comma 4 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dovrà essere concluso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dalla Parte II, Titolo X del D.P.R. 207/2010 ss. mm., assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3, dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

Art. 24 – Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla DL. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dalla Crematorio di Firenze, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico della Crematorio di Firenze.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Art 25 – Presa in consegna dell'opera

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dalla CdF.

Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa copertura assicurativa (vedi art. 15.4) entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La CdF si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata per parti di lavoro ultimate, prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

In particolare la Crematorio di Firenze procederà alla presa in consegna anticipata delle opere come di seguito descritto:

- lotto di cappelle/sepolti,
- stralcio funzionale 1 relativamente alla parte del tempio crematorio,
- intera opera.

Durante le operazioni di collaudo saranno come già detto possibili delle interferenze fra le stesse e la posa di altri impianti, attrezzature e dotazioni. L'Appaltatore si impegna a collaborare con tali attività

Art. 26 – Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo – Difetti di costruzione – Responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobile

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, comma 2, c.c.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Crematorio di Firenze, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).

Art. 27 – Danni di forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla DL, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010 ss. mm..

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 107 del *Codice* ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Art. 28 – Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

28.1 Tutela retributiva

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce, ai sensi dell'art 103 comma 2 del *Codice*, alla CdF il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all'art. 15.2 del presente Capitolato.

Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 30 del *Codice*.

28.2 Tutela previdenziale e assicurativa

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la CdF procedono alla verifica della permanenza della

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con le modalità di cui al precedente art. 20 del presente Capitolato.

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 30 del *Codice*, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso la *CdF*, conferisce, ai sensi dell'art 103 comma 2 del *Codice*, a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all'art. 15.2 del presente Capitolato.

Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 30 del *Codice*.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti della *CdF* dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del *Codice* in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del *Codice*, impiegato nell'esecuzione del contratto, la *CdF* trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del *Codice* in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente capoverso, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del *Codice*.

In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del Procedimento ordina all'Appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 37 del presente Capitolato.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

28.3 Verifica della regolarità del rapporto di lavoro

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione ed alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss. mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M. 9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Art. 29 – Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Art. 30 – Sicurezza del cantiere

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del relativo Allegato XV.

In caso di modifiche al piano di sicurezza e coordinamento (PSC) offerte dall'Appaltatore in fase di gara sarà oneri di quest'ultimo modificare il suddetto piano in tal senso concordando con il Coordinatore per l'esecuzione il nuovo PSC.

Si evidenzia come possibile l'interferenza nel primo tratto di viabilità (una volta realizzato al grezzo) con i mezzi di servizio al cimitero comunale di Trespiano.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Crematorio di Firenze un Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del PSC. Il POS deve essere redatto ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) D.lgs. 81/2008 e del relativo Allegato XV, punto 3.2. Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione; i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo della suddetta verifica, effettuata tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al PSC trasmesso dalla Crematorio di Firenze, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.

Il PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art. 2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art 26 comma 5 del D. Lgs 81/08 e s.m.i..

In particolare a carico dell'Impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del cantiere. L'Impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel PSC suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell'Impresa appaltatrice.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Crematorio di Firenze. Analogamente si procede a risoluzione nel caso di presenza di più imprese nel cantiere,

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

qualora manchi la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro o manchi il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.

Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore dei Lavori procede all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel PSC. L'Appaltatore garantisce la necessaria collaborazione all'eventuale tutor di cantiere ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 22 della L.R. n. 38/2007 e dal DPGR n. 45/R del 7/8/2008.

Art. 31 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

31.1 Obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere

- **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- **La fornitura di cartelli indicatori** e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

- **Tessere di riconoscimento** – L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella realizzazione dell'opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.

Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche l'indicazione del committente.

- **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. Macchine ed attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs. 81/2008.
- **L'apprestamento delle opere provvisionali** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs. 81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.

Tra le opere in argomento è compresa altresì l'impiantistica del cantiere ed un'adeguata illuminazione dello stesso i cui costi sono ricompresi nel valore dell'appalto.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A.



- **La vigilanza e guardiania del cantiere**, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Crematorio di Firenze, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all a Crematorio di Firenze e per le opere consegnate.
- **L'installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere** (anche di tipo luminoso) nel rispetto del codice della Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la *DL* riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
- **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.
- **La fornitura di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della *DL*.
I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla *DL*, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.
- **La fornitura di mezzi di trasporto** per gli spostamenti della *DL* e del personale di assistenza.
- **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.
- **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- **Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere**, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc..
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni,
- **Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
E' onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
- **L'approntamento di un laboratorio di cantiere** fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, chela Crematorio di Firenze ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto, in grado di rilasciare certificati ufficiali e quindi munito di apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dell'Art. 20 Legge n°1086 del 05/11/1971 ss.mm.
- **La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni frontiste.
- **L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la *DL* riterrà indispensabili per garantire la

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A.



sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

- **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisorie, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc..).

Nei casi indicati dalla DL l'Impresa sarà obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato.

Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Appaltatore dovrà prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occorrendo, dovrà impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne, senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.

- **Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale**, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..
- **L'onere dell'allontanamento dei materiali** di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla DL e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a carico dell'Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
- **L'allontanamento, trasporto a discarica** o in luogo indicato dalla DL con l'impiego di mezzi e personale, proprio, occorrente, dei materiali e manufatti giacenti all'interno dell'area che non risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere;
- **Dotazione tecnica dell'impresa durante l'appalto (allestimento del cantiere operativo):** è obbligo dell'impresa, come elemento fondamentale dell'appalto, garantire l'operatività immediata e continuativa dell'impresa in ogni momento, il rispetto dei tempi di intervento e un'adeguata dotazione tecnica, che costituiscono nel loro insieme presidio inderogabile alla sicurezza stradale, specialmente per interventi di urgenza.

Il cantiere operativo non è frazionabile in luoghi diversi, e dovrà essere costituito con tutte le attrezzature previste per l'esecuzione dei lavori a base di appalto, come da descrizione delle opere negli elaborati di gara, anche nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese. Il tutto in coerenza con quanto previsto nel Programma esecutivo.

Il cantiere dovrà essere perfettamente operativo e dotato delle attrezzature di cui sopra entro e non oltre i 15 (quindici) gg. Antecedenti la consegna dei lavori. L'operatività del cantiere e la dotazione delle attrezzature dovranno risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio alla scadenza del termine di cui sopra. Tutte le attrezzature dovranno essere in proprietà dell'impresa o delle imprese costituite in raggruppamento o in locazione finanziaria; parte dell'attrezzatura di cui sopra potrà essere noleggiata in via esclusiva con contratto di durata non inferiore alla durata dell'appalto.

La costituzione del cantiere, con la dotazione minima di mezzi come sopra rappresentata, è obbligatoria anche nell'ipotesi di sub-appalto di talune lavorazioni.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

La mancata costituzione del cantiere nelle forme e nei tempi di cui sopra comporta la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità del successivo art. 37; la significativa diminuzione di operatività e di mezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi e con le modalità del successivo art. 37.

31.2 Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni

- **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- **La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. In particolare dovranno essere eseguiti:
 - planimetrie generali (Scala 1:2000);
 - tracciato di tutte le condotte posate (Scala 1:500) compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti;
 - disegni costruttivi delle opere d'arte in Scala 1:50.

Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla DL in n. 3 copie cartacee 2 delle quali verranno consegnate alla CdF.

- **Il tracciato plano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.
- **L'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla DL.
- **L'esecuzione di esperienze ed analisi** come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla DL, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- **La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla DL e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- **La fornitura di fotografie delle opere**, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla DL e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
- **La verifica delle indagini geognostiche** e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
- **Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla DL o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- **Le spese di assistenza per i collaudi tecnici** prescritti dalla CdF per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- L'Appaltatore è obbligato a fornire alla CdF, alla ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il **rilievo delle opere realizzate** (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it



La CdF fornirà all'Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

- **L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

31.3 Ulteriori oneri

- **L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 9.4.1959 n. 128 ss. mm.), di quelle di polizia mortuaria (approvato dal Comune di Firenze con delibera del Consiglio nr. 53 del 28/10/2013) per quanto applicabile nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di **informare immediatamente la CdF di qualsiasi atto di intimidazione** commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
- **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- **Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto della CdF o dalla stessa direttamente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

- **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore Lavori;
- **L'autorizzazione al libero accesso alla DL** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- **L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore** ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.
- **L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari** relativi al presente contratto previste dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm..
- **La protezione delle piante messe a dimora** - obblighi e divieti nelle aree di cantiere:
 - Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
 - Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti o sulle piante stesse:

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A.



- il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di rispetto degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
- causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.
- Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche
 - La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
 - a 5 metri per gli esemplari con diametro maggiore di 80 cm;
 - a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
 - a 1,5 metri per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.
 - Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
 - Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
 - Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
 - Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
- *Protezione degli alberi*
 - Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.
 - Nel caso risulti impossibile separare l'area alberata dal cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Sottoposta a direzione e coordinamento di SILVE S.p.A.



legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

- In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
- I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Art. 32 – Progettazione esecutiva (art. 23 del Codice)

L'eventuale progettazione esecutiva di migliorie offerte in fase di gara, dovrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dalle vigenti normative, e sarà sottoposta alla validazione del Responsabile del Procedimento.

Il tempo utile per l'ultimazione della eventuale progettazione esecutiva è stabilito in modo da non portare ritardi nell'esecuzione delle opere (comprendendo anche la validazione).

Un eventuale ritardo nella consegna delle opere dovuto a ritardi nell'eventuale progettazione esecutiva (anche per inidoneità o incompletezza della stessa) comporterà l'applicazione di una penale doppia rispetto a quanto indicato all'art. 22 del presente Capitolato, fermo restando la rifusione dei maggiori costi sopportati e dei danni subiti dalla CdF stessa. Qualora la CdF rilevi una incompletezza, a suo insindacabile giudizio, meramente formale degli atti progettuali, potrà richiederne la integrazione assegnando all'Impresa un termine perentorio, trascorso il quale si procederà ad una decurtazione dell'1% del valore contrattuale.

Art. 33 – Particolari delle opere

I particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, ecc. potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell'Impresa all'atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste dall'Impresa, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla DL, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per l'appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile. In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dell'inizio dei relativi lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l'indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati saranno sottoposti per l'approvazione alla DL che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche. Dopo l'approvazione della DL tali elaborati si intenderanno come definitivi e l'Impresa dovrà osservarli perfettamente nell'esecuzione dei lavori.

A fine lavori, l'Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando l'effettiva composizione degli impianti realizzati. Le tavole di progetto aggiornate, datate e firmate dall'Impresa, saranno presentate in tre copie cartacee e su supporto informatico alla CdF.

Relativamente agli obblighi di cui al D.M. n. 37 del 22/1/2008 ss. mm., l'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori. Anche per questi ulteriori adempimenti l'Appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l'appalto essendo essi fissi ed invariabili.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Art. 34 – Approvvigionamento dei materiali

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della *DL* l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la *DL* stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la *DL* potrà provvedere, per il tramite della *CdF*, senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinqueper cento) per spese generali della *CdF*, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla *DL* e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della *CdF* di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Art. 35 – Proprietà degli oggetti ritrovati

La *CdF*, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla *DL* per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla *DL*, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal comma 4 dell'articolo 107 del *Codice*.

Art. 36 – Esecuzione d'ufficio

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del *Codice*, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it



Art. 37 – Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la *CdF* può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del *Codice*;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del *Codice* sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del *Codice* e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto odi aggiudicazione della concessione;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. La *CdF* risolverà il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del *Codice*.

3. Il contratto verrà risolto anche quando il *DL* accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, inviando al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la *CdF* su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Infine qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il *DL* gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la *CdF* risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al *Codice*. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it



accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 45 comma 1 del presente Capitolato.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla *CdF* l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa *CdF*; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la *CdF* provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La *CdF*, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del *Codice*, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 38 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la *CdF* può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la *CdF* prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal *DL* o dal *RUP*, in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La *CdF* può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 39 – Subappalti e cottimi

1. L'Appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori. Nel appalto disciplinato dal presente Capitolato non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla *CdF*, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla *CdF* eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla *CdF*;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Nel caso specifico tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del *Codice*.

5. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora per gli appalti di lavori non sia necessaria una particolare specializzazione.

6. L'affidatario depositerà il contratto di subappalto presso la *CdF* almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la *CdF* l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal *Codice* in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del *Codice*. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 12, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

8. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove è presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 16. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la *CdF* acquisisce d'ufficio il

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

9. Per i contratti relativi a lavori in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del *Codice*.

10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del *Codice*.

12. La *CdF* corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore;

13. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la *CdF*, sentito il *DL*, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

15. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

16. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

17. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La *CdF* provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della CdF sono ridotti della metà.

18. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

20. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d) del *Codice*, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Art. 40 – Revisione prezzi

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, **non** si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

Art. 41 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

E' obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati nel presente Capitolato.

Le disposizioni impartite dalla DL, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della CdF e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Art. 42 – Rappresentante tecnico dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso la CdF, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la CdF, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R - 50139 Firenze - tel. 055.401691 - fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 - Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 - REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it - crematoriofirenze@pec.it

Art. 43 – Accordo bonario – Definizione delle controversie

1. Per la presente opera, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali in quanto sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del *Codice*. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il DL dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del *Codice*. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della CdF e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della CdF. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

E' escluso l'arbitrato.

Art. 44 – Alta sorveglianza da parte del Comune di Firenze

La CdF opera in ragione di concessione del Comune di Firenze, che mantiene l'alta sorveglianza dell'Opera. In ragione di tale alta sorveglianza il personale del Comune di Firenze a tale scopo individuato potrà avere accesso completo all'opera come se si trattasse della DL, non potendo impartire alcuna disposizione direttamente all'Appaltatore.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338

C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358

Capitale sociale € 550.000 iv

e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it

Art. 45 – Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

1. La CdF, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 37 del presente Capitolato ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
 - a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
 - b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
 - a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individuerà con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Crematorio di Firenze S.p.A.

Via Bolognese 82R – 50139 Firenze – tel. 055.401691 – fax 055.401338
C.F. e P.IVA 06376920481 – Iscritta al registro imprese di Firenze al n° 06376920481 – REA 623358
Capitale sociale € 550.000 iv
e-mail crematoriofirenze@silvespa.it – crematoriofirenze@pec.it